
RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025
REDATTA IN BASE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA
CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 30 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Agli Associati dell'Associazione "HAMELIN A.P.S."

Gentili Associati,

la presente relazione viene redatta in base all'attività di vigilanza condotta dallo scrivente Sindaco Unico sull'esercizio associativo 2025, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 (nel prosieguo anche "Codice del Terzo Settore" o, più semplicemente, "C.T.S.") e conformemente alle indicazioni contenute nelle "*Norme di comportamento dell'Organo di Controllo degli Enti del Terzo Settore*" pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ad oggi applicabili, in ossequio alle quali il sottoscritto – analogamente a quanto posto in essere anche in costanza dei precedenti esercizi, come dato conto nelle relative relazioni – ha inteso organizzare e condurre l'attività di vigilanza espletata nel periodo: tale attività e i risultati emersi a fronte della stessa sono portati a Vostra conoscenza con la presente relazione, redatta da questo Organo di Controllo tenuto conto sia di quanto rilevato dalla puntuale analisi della documentazione acquisita, sia del flusso informativo periodicamente scambiato con il Consiglio Direttivo.

Nel richiamare, preliminarmente, le considerazioni esposte nelle relazioni redatte a corredo dei bilanci afferenti ai precedenti esercizi associativi in ordine alla rilevanza informativa del presente elaborato, lo scrivente dà atto anzitutto -pur rimandando a quanto sarà più dettagliatamente illustrato anche *infra*- di come, in costanza dell'esercizio in commento, la gestione dell'Ente implementata dal Direttivo sia da valutarsi complessivamente conforme -tanto per forma, quanto per sostanza- sia alla disciplina statutaria, sia ai precipi vincoli civilistici, contabili e fiscali ai quali l'Associazione, in ragione alla forma giuridica che ricopre, deve scrupolosamente sottostare; in altri e diversi termini, questo Organo di Controllo, all'esito dell'attività di vigilanza espletata nell'anno in questione e tenuto conto anche di quanto potuto accertare nei periodi precedenti, ritiene di poter dare atto che l'Ente abbia adottato un assetto organizzativo del tutto rispondente alle finalità ispiratrici del percorso di riforma pensato dal legislatore.

È stato sottoposto al Vostro esame dal Consiglio Direttivo dell'Ente il bilancio d'esercizio 2025 di "HAMELIN A.P.S.", redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall'OIC 35 Principio contabile E.T.S. (d'ora in avanti OIC 35), che ne statuiscono la struttura e la modalità di redazione. In continuità a quanto rappresentato

anche negli scorsi periodi amministrativi, essendovi l'Ente normativamente tenuto in relazione all'entità complessiva delle entrate conseguite, il Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione si compone – del tutto conformemente a quanto disposto dall'art. 13, co. 1 C.T.S. –:

- dello Stato Patrimoniale, che espone il patrimonio di funzionamento dell'Associazione alla data di chiusura dell'esercizio associativo, dando evidenza della puntuale articolazione – indicata tanto in termini qualitativi, quanto quantitativi – delle attività, delle passività e del Patrimonio Netto – da intendersi contabilmente quale eccedenza dei valori attivi su quelli passivi, coincidenti nel caso di specie con il Fondo di dotazione annualmente incrementatosi o decrementatosi per effetto degli avanzi e dei disavanzi progressivamente conseguiti al termine di ciascun esercizio associativo – di pertinenza dell'Ente;
- del Rendiconto Gestionale, che rileva i componenti reddituali positivi e negativi conseguiti e sostenuti dall'Associazione nelle more dell'intero periodo amministrativo, esposti nelle diverse Sezioni previste dal D.M. 5 marzo 2020 affinché sia chiaramente individuabile l'apporto di ciascuna al risultato complessivamente conseguito; anche nell'anno 2025, del tutto analogamente a quanto verificatosi negli scorsi periodi amministrativi, in ragione alle dimensioni assunte dall'Ente (che, conseguendo stabilmente ricavi e proventi per una complessiva cifra annua superiore ad Euro *220mila*, è tenuto alla redazione del bilancio ordinario, non potendosi quindi limitare alla contabilizzazione delle sole entrate e uscite monetarie intervenute nell'esercizio), tali componenti sono stati rilevati contabilmente in forza al principio di competenza economica, a nulla rilevando, ai fini dell'imputazione degli stessi nel Rendiconto Gestionale, la relativa manifestazione monetaria; merita significare che di tale circostanza lo scrivente riscontra debita comprova dalla rilevazione contabile -come emerge nella situazione di dettaglio aggiornata alla data del 31.12.2025, fornita su richiesta a questo Sindaco dal Direttivo- sia di debiti per fatture da ricevere a fronte di prestazioni di cui l'Associazione aveva già usufruito al termine dell'esercizio, sia di crediti per contributi deliberati ma non accreditati all'Ente al termine del periodo contabile, sia -ancora- degli ammortamenti dei beni strumentali, circostanze tutte che depongono quindi per la ragionevole adeguatezza dell'informativa di bilancio rispetto ai principi a cui la stessa deve orientarsi per disposizione normativa;
- della Relazione di Missione, che – con contenuto coerente a quanto previsto dal Mod. C del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – espone *inter alia* informazioni generali sull'Ente, sulle finalità perseguite e sulle attività implementate, esplicitando l'articolazione degli aggregati patrimoniali ed economici e descrivendo, sia pur solo con brevi cenni, gli equilibri finanziari della gestione e la sua prevedibile evoluzione.

Lo scrivente Sindaco Unico dà preliminarmente atto di come l'Ente si sia attenuto ai termini previsti statutariamente in ordine alla predisposizione dei documenti di Bilancio e alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la relativa approvazione: quest'ultima, infatti, è stata regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo in prima convocazione entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo (come previsto dall'art. 14, co. 1 dello Statuto dell'Ente), mentre la seconda convocazione è stata fissata a una data non superiore di oltre

trenta giorni quella di prima convocazione (ai sensi dell'art. 2369, co. 2 c.c., anch'esso applicabile per via del richiamo generico contenuto all'art. 3, co. 2 C.T.S.), termini peraltro del tutto compatibili con quello ultimo di deposito del Bilancio E.T.S. al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che verrà a scadere -stante la coincidenza dell'anno solare con quella dell'esercizio associativo dell'Ente- solo il 29.06 p.v. (180 giorni dalla fine dell'esercizio cui il bilancio afferisce).

Appare, poi, opportuno specificare – come già indicato anche nelle relazioni rese a corredo dei bilanci dei precedenti esercizi associativi – che lo scrivente Sindaco Unico non è stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, atteso che l'Ente, in difetto del raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, non ne è tenuto. Ho quindi svolto sul Bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle “*Norme di comportamento dell'Organo di Controllo degli Enti del Terzo Settore*” emanate dal C.N.D.C.E.C., consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificarne la correttezza in ordine alla redazione, oltreché la chiarezza circa l'informativa risultante. L'esito dei controlli effettuati nell'ambito di tale attività – da non considerarsi comunque alla stregua di un'effettiva revisione legale dei conti – è riportato nel successivo paragrafo 2 della presente relazione.

Il bilancio – che, analogamente a quanto già effettuato lo scorso anno, è stato redatto dal Consiglio Direttivo a stati comparati, così come richiesto dalla vigente normativa, di modo da consentire un monitoraggio della gestione anche rispetto ai risultati conseguiti al termine del precedente periodo associativo – evidenzia un disavanzo economico d'esercizio, al netto dell'imposizione tributaria stanziata, pari a complessivi Euro *31.116*; il disavanzo d'esercizio rilevato a consuntivo al termine del periodo amministrativo 2024 si attestava a complessivi Euro *77.049*, mentre al termine dell'anno ancora precedente, l'Associazione aveva fatto registrare un disavanzo di complessivi Euro *20.652*.

Ancor prima di procedere a rendere conto dell'attività di monitoraggio posta in essere in ordine alle verifiche sul funzionamento dell'Ente prescritte a norma dell'art. 30, co. 6 e 7 C.T.S., mette dar conto che lo scrivente -pur non investito, *ut supra*, dell'attività di revisione legale- ha inteso verificare (anche) la ragionevole continuità gestoria, tenuto conto dei risultati negativi accumulati nel corso dell'ultimo triennio; circostanza di cui, invero, già si forniva particolareggiata trattazione anche nell'analoga relazione redatta a corredo del bilancio d'esercizio 2024 -che mostrava il conseguimento di un disavanzo gestorio particolarmente ingente- e che pare necessaria per vagliare le plausibili prospettive dell'A.P.S. di continuare ad operare per un orizzonte temporale (quantomeno) di breve/medio termine, pur non potendo al contempo non considerare sia la natura (di *Ente no profit*) assunta dall'associazione (in relazione alla quale, appurata l'insussistenza di condotte censurabili ai sensi dell'art. 8, co. 2 e 3 D.lgs. n. 117/2017, il conseguimento di un disavanzo rivelerebbe, a ben vedere, un profuso impiego di risorse a beneficio degli associati per il conseguimento delle finalità statutarie), sia il fatto che la stessa è comunque priva di personalità giuridica e, pertanto, non è soggetta ad alcun vincolo di natura patrimoniale, non dovendo così garantire la dotazione del fondo di gestione minimo previsto dall'art. 22, co. 4 C.T.S. (che ad ogni modo l'Ente detiene, nonostante il progressivo conseguimento di risultati economici sfavorevoli negli ultimi anni). Ebbene, mette dar conto che, conformemente all'invito formalmente rivoltogli da questo Sindaco Unico già sul

finire del precedente esercizio, nel corso del 2025, il Consiglio Direttivo ha implementato -seppur ancora con forme attuative ottimizzabili- un sistema di controllo interno infrannuale, funzionale ad assicurare un costante monitoraggio dei risultati conseguiti e alla tempestiva adozione degli accorgimenti necessari a migliorare le prospettive reddituali dell'esercizio in corso; con cadenza trimestrale, alla presenza dello scrivente e del Commercialista che cura (esternamente) la tenuta della contabilità e la predisposizione dei documenti civilistici e dei dichiarativi fiscali, il Direttivo ha infatti provveduto a predisporre report bilancistici infrannuali e ad analizzarne le risultanze, proiettandone la ragionevole portata per i trimestri successivi; sistema -senz'altro confacente alla struttura organizzativa dell'Ente- che, anche nell'esercizio in corso, ha consentito di contenere l'entità (negativa) del disavanzo di bilancio, avendo indirizzato talune scelte gestorie foriere dell'impiego di ingenti risorse patrimoniali.

Anche alla luce di tale miglioria apportata all'assetto organizzativo e amministrativo interno alla struttura associativa -nell'ottica che la stessa possa, oltretutto, essere affinata, favorendo sempre più la sensibilità del Direttivo al raggiungimento di un equilibrio reddituale- a questo Sindaco Unico pare, ad ogni modo, opportuno dare evidenza del fatto che l'attitudine alla continuità operativa dell'Ente non è compromessa posto che dall'analisi degli aggregati patrimoniali e finanziari dello Stato Patrimoniale, emerge come l'Associazione goda comunque di un buon equilibrio finanziario, disponendo di valori attivi liquidi o prontamente liquidabili (per lo più rappresentati da crediti v/enti pubblici per contributi deliberati in favore dell'Ente ma non ancora accreditati allo stesso al termine del periodo associativo 2025, su cui non v'è quindi motivo di dubitare in punto a concreta esigibilità) ben superiori all'entità della complessiva esposizione debitoria (comprensiva, peraltro, delle sole passività di fisiologica gestione) cosicché, seppur progressivamente ridottasi per effetto della copertura dei disavanzi d'esercizio conseguiti nell'ultimo triennio, l'entità assunta dal fondo di dotazione al termine dell'esercizio 2025 è comunque tale da attestare un apprezzabile grado di autonomia finanziaria dell'Ente, rivelandone la solidità patrimoniale.

Va infine segnalato, prima di procedere a dar conto dell'attività di monitoraggio posta in essere dallo scrivente nelle more del periodo associativo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, che anche per il periodo d'imposta 2025, l'Ente ha confermato la propria natura fiscale commerciale -mutata sin dal termine del periodo associativo 2023-, stante la preminenza -così come previsto normativamente dall'art. 149, co. 1 T.U.I.R.- delle entrate e dei proventi derivanti da rapporti di natura sinallagmatica - i cui corrispettivi emergono, in quanto tali, come *sic et simpliciter* fiscalmente commerciali ai sensi dell'art. 148, co. 2 T.U.I.R. - su quelli di natura liberale - quote associative, contributi (ricevuti e da ricevere) in forza a convenzioni con Enti Pubblici, donazioni ed erogazioni liberali -, solo limitatamente ai quali può accordarsi la natura fiscale di entrate non commerciali; lo scrivente, in particolare, ha verificato l'effettiva sussistenza di tale prevalenza alla luce delle risultanze esposte nel Rendiconto Gestionale. Merita ad ogni modo osservare come, stante il positivo vaglio reso in principio del presente esercizio dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 101, co. 10 C.T.S., l'Ente, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, muterà verosimilmente la propria natura, posto che le risultanze gestorie rilevate a consuntivo al termine degli ultimi anni, indicano a ritenere ragionevolmente prospettabile la condizione di cui all'art. 79, co. 2 C.T.S. Tale aspetto, già sottoposto all'attenzione del Diretto da parte dello scrivente, verrà valutato da questo Sindaco a commento del bilancio d'esercizio riferito all'anno corrente.

1. ATTIVITA' DI VIGILANZA CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 30 del D. Lgs. 117/2017

In conformità alle disposizioni indicate all'art. 30, co. 6 C.T.S. rappresento di aver adeguatamente vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; inoltre, ai sensi dell'art. 30, co. 7 C.T.S. ho monitorato l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore – inerente all'obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale –, all'art. 6 – circa i limiti relativi allo svolgimento di eventuali attività diverse –, all'art. 7 – in ordine agli adempimenti conseguenti alle eventuali raccolte fondi – e all'art. 8 – relativo all'assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro e alla destinazione del patrimonio associativo –.

In altri termini, come specificato anche nelle precedenti relazioni rese a corredo dei bilanci E.T.S. relativi agli scorsi esercizi, oltre all'ordinaria attività di vigilanza propria dell'Organo di Controllo nelle organizzazioni collettive di natura lucrativa – pacificamente estendibile, seppur con modalità tali da non compromettere il buon andamento dell'Ente, anche agli E.T.S. in virtù del fatto che il contenuto di cui all'art. 30, co. 6 C.T.S. appare sostanzialmente mutuato da quello che il legislatore civilistico, all'art. 2403 c.c., ha espressamente previsto per le società di capitali – lo scrivente Sindaco Unico, tenuto conto della precipua natura dell'Ente associativo e valutata la *ratio* del legislatore in ordine alla statuizione dell'obbligo di vigilanza previsto per taluni E.T.S., ha altresì vigilato sulle effettive finalità perseguite dall'A.P.S., valutandone, anzitutto, la conformità rispetto agli obiettivi e alle attività indicate statutariamente e ha monitorato, in costanza dell'intero periodo amministrativo, il puntuale rispetto dei principali limiti e dei particolari vincoli (fra tutti: la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del C.T.S., la conformità della gestione dei volontari rispetto alle prescrizioni specificamente previste agli art. 17 e 18 del C.T.S., la congruità delle risorse dell'ente in ragione dei vincoli previsti dall'art. 36 del C.T.S.), cui l'Associazione è sottoposta in ragione alla forma giuridica che ricopre, tenendo conto *inter alia* che a far data dal 05 luglio 2022, HAMELIN A.P.S. è regolarmente iscritta al R.U.N.T.S. nella Sezione B – Associazioni di Promozione Sociale, all'esito della positiva conclusione dell'*iter* di trasmigrazione avviato già nel novembre 2021.

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati, si riferiscono di seguito le risultanze dell'attività svolta.

- l'Associazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del C.T.S. e a quanto indicato statutariamente (*cf.* art. 3 dello Statuto vigente), persegue in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S. (art. 5, co. 1, lett. *i*);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. *d*);

-
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, co. 1, lett. *κ*);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co. 1, lett. *ω*);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. *ι*);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. *ν*).

Del tutto analogamente a quanto verificato anche per gli esercizi precedenti, l'Ente ha proseguito nell'organizzazione di diverse iniziative (già da tempo ben note agli Associati) che, seppur con differente intensità d'intervento, hanno sostanzialmente riguardato buona parte delle attività di interesse generale indicate nello Statuto. Profuso è stato l'impegno nel porre in essere svariate attività di natura culturale, artistica o ricreativa nell'ambito della formazione professionale, dell'educazione e della didattica, avendo il Direttivo organizzato – anche tramite partecipazione a bandi finanziati da Enti Pubblici – diverse iniziative annoverabili nell'ambito delle attività previste dall'art. 5, co. 1 C.T.S. alle lettere *ι*) e *δ*); minori sono state, invece, le iniziative che hanno riguardato le attività di cui alle lettere *ω*), *ι*), *ν*) disp. cit., mentre – per quanto consta allo scrivente – non è stata organizzata alcuna attività turistica di interesse sociale e culturale (di cui all'art. 5, co. 1, lett. *κ*) C.T.S.); ciò posto, lo scrivente rinnova l'invito al Direttivo -già formalmente contenuto anche nelle relazioni rese a corredo dei bilanci relativi ai precedenti esercizi sociali- di implementare talune iniziative che involgano (direttamente e non soltanto tramite l'attività volontaristica prestata) gli associati atteso che l'indirizzamento delle attività di interesse generale nei confronti dei soci rappresenta, ad avviso di questo Sindaco Unico, precipua caratteristica degli Enti che si pregiano della qualifica di Associazioni di Promozione Sociale (non foss'altro anche al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali che il legislatore ha riservato alle -sole- A.P.S. per la qualifica e il trattamento dei corrispettivi introitati dagli associati a fronte di prestazioni effettuate nei loro confronti). Pur ribadendo come tale situazione non riversi, comunque, alcuna immediata implicazione (né civilistica, né fiscale) tanto che la definizione contenuta all'art. 35 del D.lgs. n. 117/2017 prevede, ad ogni modo, la possibilità dell'A.P.S. di rivolgere le attività *ex* art. 5 C.T.S. anche nei confronti di terzi, appare opportuno limitare (*rectius*: eliminare) tale discrasia funzionale; alternativamente, come già reso noto al Consiglio Direttivo dell'Ente, occorrerebbe valutare l'opportunità di variare la Sezione di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, giacché la qualifica di A.P.S. parrebbe mal conciliarsi con una realtà associativa che non rivolge, neppure in minima parte, le proprie attività di interesse generale nei confronti dei suoi Associati.

Quanto alle specifiche attività di interesse generale effettivamente svolte in pendenza dell'esercizio associativo a cui afferisce la presente relazione, lo scrivente non può che confermare, del tutto analogamente a quanto rilevato già a consuntivo dei periodi amministrativi precedenti, la particolare attenzione che l'Ente – divenuto ormai punto di riferimento, non solo a livello locale, per la promozione di un dialogo proficuo tra le istituzioni e gli operatori di settore (bibliotecari, insegnanti e formatori in genere) – riserva all'attività didattica e formativa con specifico *focus* all'educazione sociale alla lettura, al fine sia di soddisfare le esigenze manifestate dagli interlocutori, sia di individuare possibili strategie didattiche innovative tese a stimolare il sapere delle generazioni più giovani. Si rimanda, a tal riguardo, alla lettura della relazione di missione al bilancio 2025 nella quale, il Consiglio Direttivo, ha avuto cura di illustrare puntualmente le specifiche attività esercitate dall'Ente -tutte annoverabili tra quelle *ex art.* 5, co. 1, lett. *d)* e *i)* C.T.S.-, da ritenersi coerenti con la natura dello stesso e, inoltre, del tutto funzionali al pieno perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente indicate.

- l'Associazione, così come nei precedenti periodi amministrativi, non ha effettuato attività diverse *ex art.* 6 del Codice del Terzo Settore, pur avendone previsto la possibilità di svolgimento statutariamente; del tutto coerentemente, la Sezione B del Rendiconto Gestionale non risulta pertanto compilata; questo Sindaco, reitera l'invito rivolto al Consiglio Direttivo dell'Ente di valutare, comunque, l'opportunità di svolgimento di attività diverse *ex art.* 6 C.T.S. (pur conformandosi ai limiti ministeriali statuiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 107 del 19.05.2021) in relazione alla loro preordinazione al finanziamento delle attività *ex art.* 5 C.T.S. che, per quanto sopr'anzi rappresentato e stando a quanto emerge dall'analisi del Rendiconto Gestionale, pare non godano di un buon grado di autonomia finanziaria;
- l'Ente -così come negli esercizi precedenti- non ha posto in essere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, onde non si è resa necessaria né la redazione di alcun rendiconto specifico a tal fine, né la compilazione della Sezione C del Rendiconto Gestionale;
- l'Ente non ha distribuito – neppure indirettamente – gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate né a fondatori, associati e lavoratori, né ai consiglieri o agli altri componenti degli organi associativi, impiegando il patrimonio per il solo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*ut supra* descritte) a norma dell'art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017; a riguardo lo scrivente dà atto che nelle more dell'esercizio in commento, l'Associazione – del tutto coerentemente con le disposizioni legislative e statutarie – ha infatti erogato al Presidente, al Vicepresidente e a taluni degli altri Consiglieri forme di compenso d'entità tale da non derogare al limite di cui all'art. 8, co. 3, lett. *a)* del D. Lgs. n. 117/2017, tenuto conto delle attività svolte, delle responsabilità assunte e delle specifiche competenze di ciascun membro del Consiglio Direttivo; compensi, oltretutto, erogati nel limite delle indicazioni di spesa deliberate dall'organo assembleare in principio del periodo associativo. Si dà atto, inoltre, che il numero dei lavoratori dipendenti è conforme al vincolo di prevalenza dell'attività volontaristica statuito dall'art. 36, co. 1, ultimo periodo C.T.S. -tenuto conto anche dei collaboratori legati all'Ente da un rapporto di co.co.co.- e che, a loro favore, sono state accordate retribuzioni coerenti con il limite previsto dall'art. 8, co. 3, lett. *b)* del D. Lgs. n. 117/2017.

Pur non avendo ancora l'Ente provveduto, lo scrivente Sindaco Unico verificherà poi che entro il 30.06 p.v. il Direttivo si occupi della pubblicazione dei compensi e degli emolumenti attribuiti ai Consiglieri, all'Organo di Controllo e agli Associati, conformemente alla disposizione contenuta all'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 117/2017, avendo avuto ricavi complessivi superiori alla soglia di €uro *100.000* nel corso dell'esercizio; lo scrivente, analogamente a quanto monitorato anche per i precedenti esercizi contabili, verificherà inoltre che la modalità di pubblicazione sia conforme – in punto a requisiti formali e sostanziali – alle disposizioni contenute nella Nota n. 293/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si dà atto, ad ogni modo, del regolare assolvimento di tale obbligo informativo da parte dell'Ente per i precedenti esercizi associativi.

Inoltre, al fine di una miglior vigilanza in ordine ai precedenti aspetti, si rende noto agli Associati che, ai fini delle attività di verifica previste dall'art. 30, co. 6 C.T.S.:

- . ho partecipato, quando ritenuto opportuno in considerazione dell'o.d.g., alle Assemblee degli Associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo: sulla base delle informazioni acquisite, non ho rilievi particolari da segnalare;
- . ho acquisito dal Consiglio Direttivo, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Ente: in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire; mette dar conto che, *ut supra* anticipato, nel corso dell'esercizio si sono altresì tenuti -con cadenza trimestrale- n. 4 incontri con il Direttivo, nell'ambito dei quali, alla presenza del consulente contabile e fiscale dell'Ente, sono stati analizzati i report economici-finanziari infrannuali prodotti, e si è valutato l'andamento della gestione, anche rispetto alle scelte amministrative da attuarsi;
- . ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento: a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire; in particolare, come già informato il Direttivo sulla base dei verbali periodicamente trasmessi, ritengo che la struttura organizzativa sia sostanzialmente adeguata alle dimensioni e alla complessità dell'Ente e sia tale da consentire lo svolgimento delle attività di interesse generale, nonché il perseguimento delle finalità dell'Associazione; quanto all'assetto contabile -apprezzato il grado di dettaglio dell'informativa che riesce a fornire, essendo di fatto strutturato per centri di costo rispetto alle varie attività *ex art. 5 C.T.S.* poste in essere dall'Associazione-, questo Sindaco dà atto dell'implementazione di un (seppur ancora ottimizzabile) sistema di controllo di gestione che, per forma e struttura, pare conforme alle caratteristiche dell'Ente e alle precipue finalità per le quali se ne è prevista l'introduzione;
- . ho vigilato, inoltre, in ordine alla correttezza degli adempimenti di natura fiscale e tributaria: sul punto non ho particolari rilievi da segnalare, essendo emersa la sostanziale regolarità nell'assolvimento degli stessi; d'altra parte, dall'analisi dell'articolazione degli aggregati patrimoniali di Bilancio, non emergono debiti tributari scaduti e non versati d'ammontare ragguardevole posto che le debenze ivi indicate attengono -

alla luce di quanto emerso all'esito delle verifiche effettuate- alle obbligazioni scaturenti dalla fisiologica gestione dell'attività.

Lo scrivente Sindaco Unico conferma, inoltre, il giudizio positivo -già fornito anche nelle relazioni al bilancio dei precedenti esercizi- circa la regolarità di tenuta dei libri sociali obbligatori *ex art. 15 C.T.S.*, nonché in ordine al rispetto degli adempimenti – formali e sostanziali – afferenti alla gestione dei volontari previsti dall'art. 17 e 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Si dà atto, infine, che non sono pervenute denunce dai soci *ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.*

2. OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Lo scrivente Sindaco Unico, del tutto analogamente a quanto effettuato anche per lo scorso esercizio contabile, non essendo incaricato della revisione legale dei conti, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle “*Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore*” emanate dal C.N.D.C.E.C. consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare, anzitutto, la conformità degli schemi di Bilancio rispetto alla modulistica prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, emanato in applicazione dell'art. 13 C.T.S. Lo scrivente, inoltre, ha comunque verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui era a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei doveri di vigilanza, dei compiti di monitoraggio e dei poteri di ispezione e controllo – implementati come descritto nel precedente paragrafo –.

In particolare, il controllo sintetico complessivo in ordine alla conformità del bilancio, si è sostanziato nell'implementazione delle seguenti attività:

- . ho verificato la corrispondenza tra i valori della contabilità e i pertinenti valori riportati negli aggregati patrimoniali ed economici previsti dagli schemi di Bilancio ETS;
- . ho verificato l'esistenza dei valori numerari riferiti alle disponibilità liquide iscritte in bilancio attraverso la riconciliazione, a campione, dei valori contabili con le risultanze degli estratti conto bancari; pur non avendo provveduto a verificarne l'effettiva giacenza numeraria al termine dell'esercizio, ho rilevato un saldo riportato nel conto di mastro “*Cassa contanti?*” d'entità ragionevolmente coerente rispetto all'attività posta in essere dall'Associazione;
- . ho effettuato un'analisi comparativa sul bilancio al fine di identificare eventuali voci di entità inusuale che avrebbero potuto comportare un errore significativo; sul punto, in particolare, ho verificato:
 - o la voce “*Quote Associative*” – di cui alla Sezione A, n. 1 del Rendiconto Gestionale – rilevando come la cifra indicata corrisponda puntualmente al rapporto tra il numero degli Associati annotati nel relativo libro *ex art. 15, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 117/2017* e l'entità della quota associativa determinata per il periodo amministrativo 2025;

-
- la voce “*Crediti v/Enti Pubblici esigibili entro l'esercizio successivo*” – di cui alla Sezione C, II, n. 3 dello Stato Patrimoniale – acclude i crediti vantanti dall'Associazione nei confronti di Enti Pubblici a titolo di contributi deliberati, ma non ancora materialmente erogati al termine dell'esercizio associativo; lo scrivente, tenuto conto della ragguardevole entità della posta creditoria, ha preso visione, a campione, delle delibere di assegnazione dei contributi, concludendo in ordine all'effettiva esigibilità della posta iscritta all'attivo patrimoniale; merita inoltre puntualizzare che lo scrivente ha vagliato, chiedendone conferma al Direttivo, l'effettiva esigibilità delle poste creditorie di tale natura che, benché rilevate già al termine dei precedenti periodi amministrativi, alla data del 31.12.2025 non erano ancora state definite; mette dar conto che il disavanzo d'esercizio sconta, tra l'altro, la prudenziale svalutazione di contributi iscritti nei bilanci di precedenti periodi amministrativi, ritenuti dal Consiglio Direttivo non più concretamente esigibili a causa delle mutate condizioni che ne avevano, in allora, reso opportuna la rilevazione: l'entità della predetta svalutazione -pari a €uro 8.979- è rilevata nella voce A.7 del rendiconto gestionale;
 - il dettaglio dei “*crediti v/clienti*” e dei “*debiti v/fornitori*”, al fine di verificare – dal confronto con l'entità delle poste di credito e debito indicate nel Bilancio ETS relativo al periodo associativo precedente – l'assenza di posizioni incagliate: sul punto, non ci sono osservazioni;

Nel prescindere dall'esprimere un giudizio in ordine all'attendibilità del documento, lo scrivente Sindaco Unico, all'esito dell'attività implementata – *ut supra* brevemente descritta –, ritiene comunque di poter dare atto, anche sulla base delle informazioni di cui è a conoscenza per effetto della vigilanza operata nelle more dell'esercizio associativo, che dai dati contabili non risulta una manifesta incoerenza tra i fatti di cui è a conoscenza e la presentazione degli stessi, sicché ritengo che il bilancio sia tale da rappresentare un'informativa corretta in ordine alle risultanze contabili delle attività associative implementate nel periodo.

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO


Considerando le descritte risultanze dell'attività svolta, invito gli Associati ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dal Consiglio Direttivo – composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione – in conformità all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e al D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall'OIC 35 Principio contabile E.T.S., che ne ha statuito la struttura degli schemi adottabili.

Si concorda con il Direttivo in ordine alle modalità di copertura del disavanzo d'esercizio -rilevando come lo stesso potrà effettivamente trovare copertura nel Fondo di Dotazione originatosi nei precedenti esercizi associativi per effetto degli accantonamenti degli avanzi d'esercizio conseguiti; si dà atto -pur non avendo l'associazione personalità giuridica- della preminenza dei valori attivi su quelli passivi, donde la sussistenza di un netto patrimoniale positivo, pur in seguito alla copertura del disavanzo conseguito nell'esercizio.

Bologna, li 22 aprile 2026

Il Sindaco Unico

Dott. Mattia Pedrini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mattia Pedrini". The signature is written in a cursive style with a large initial "M".

